

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4885 del 26/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MASE GENERATORS S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 345. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di generatori di corrente ad uso terrestre e marino sito nel Comune di Cesena, Via Tortona n. 345
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5124 del 26/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MASE GENERATORS S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 345. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di generatori di corrente ad uso terrestre e marino sito nel Comune di Cesena, Via Tortona n. 345

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2022 e successivamente conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 18/03/2022, acquisita ai Prot. Unione 9822 - 10229 e da Arpae al PG/2022/46662 del 21/03/2022, da **MASE GENERATORS S.P.A.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena Via Tortona n. 345, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di

produzione di generatori di corrente ad uso terrestre e marino sito nel Comune di Cesena, Via Tortona n. 345, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/06);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che con Nota Prot. Unione 14661 del 19/04/2022 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta sia di integrazioni sia di documentazione a completamento, con particolare riferimento alla necessità di ricomprendere nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che in data 10/05/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 17319 e da Arpae al PG/2022/97538;

Atteso che, alla luce della richiesta del nuovo titolo abilitativo, i tempi del procedimento sono ripartiti a far data del 10/05/2022 e che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende dunque i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico.

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 21265 del 14/06/2022 acquisita da Arpae al PG/2022/99175 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con Nota Prot. Unione 23287 del 30/06/2022, acquisita al PG/2022/108984, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 19/07/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 25759 e da Arpae al PG/2022/121695;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 127847 del 12/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/148453, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“vista l'allegata Dichiarazione, datata 2 febbraio 2022 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/09/2022, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 127847 del 12/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/148453, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MASE GENERATORS S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MASE GENERATORS S.P.A.** (C.F./P.IVA 00687150409) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Tortona n. 345, **per lo stabilimento di produzione di generatori di corrente ad uso terrestre e marino sito nel Comune di Cesena, Via Tortona n. 345.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni derivanti dalle aspirazioni dei fumi di scarico dei motori endotermici dei gruppi elettrogeni/motosaldatrici e torri faro posizionati nelle cabine di collaudo (condotta di aspirazione "giraffa"- E7, E14, E15, E23, E24 e E25), dalle aspirazioni del reparto saldatura (emissione E1), dal gruppo elettrogeno di emergenza (E10) e dall'aspirazione banco taglio pannello fonoassorbente (E21), da cui le seguenti nuove emissioni:

- E1 - Saldatura;
- E10 - Gruppo elettrogeno di emergenza (0,411 MW, a gasolio);
- E7 - Collaudo motori endotermici (Centro Studi - aspirazione);
- E14 - Collaudo motori endotermici cabine IS (aspirazione);
- E15 - Collaudo motori endotermici cabine IS (aspirazione);
- E23 - Collaudo motori endotermici cabine MPL (aspirazione);
- E24 - Collaudo motori endotermici cabine MPL (aspirazione);
- E25 - Collaudo motori endotermici cabine MPL (aspirazione);
- E21 - Aspirazione banco taglio pannello fonoassorbente.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 21265 del 14/06/2022 acquisita al protocollo PG/2022/99175, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PG/2022/140999 del 29/08/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota P.G.N. 123101 del 01/09/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/143620 del 02/09/2022, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"(...)

Gli edifici in cui è svolta l'attività sono stati costruiti con i seguenti titoli edilizi:

Concessione edilizia 180/1982 (agibilità n.135/1996)

Concessione edilizia 71/1985 (agibilità n.132/1986)

Concessione edilizia 154/1986 (agibilità n.50/1987)

Concessione edilizia 449/1989 (agibilità n.286/1991)

Concessione edilizia 479/1998 (agibilità n.47/2002)

Concessione edilizia 13/2001 (agibilità n.132/1986)

Autorizzazione edilizia 379/1992, DIA 29/2002, DIA 40007/1998, DIA 31342/1999, DIA 1498/2010, SCIA 570/2015 complete delle dichiarazioni di conformità dei tecnici;

Si fa presente che in data 7/4/2022 è stato adottato dal Consiglio Comunale – secondo il combinato disposto di cui agli artt. 27 e 45 della L.R. 24 del 21.12.2017- il nuovo Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUG) e che dal 6/5/2022 sono vigenti le misure di salvaguardia previste dall'art 27 della L.R.24 21.12.2017. L'istruttoria pertanto è condotta con riferimento sia alle norme del PRG vigente che alle disposizioni del Piano Urbanistico assunto.

La Tavola T1_1_ Trasformabilità individua l'area a "Tessuti produttivi" consolidando di fatto l'attività esistente.

Dato atto che:

- la ditta ha presentato la pratica 35/USCIA/2022 per l'installazione della vasca interrata e della torre di raffreddamento nella corte aziendale*
 - gli edifici risultano conformi ai titoli edilizi e certificati di usabilità*
 - l'attività è ammissibile nel piano urbanistico vigente ed adottato*
- si esprime parere favorevole alla conformità urbanistica ed edilizia per quanto di competenza".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni e proposto le seguenti condizioni e prescrizioni:

● emissione E1 "Saldatura"

Tale attività rientra nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.20 "SALDATURA", che stabilisce i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e nel punto 1 dell'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e s.m.i, che stabilisce un valore pari a 10 mg/Nmc. Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (50 kg/anno) stabiliti al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare il monitoraggio annuale, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopra indicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura; la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'emissione ed effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime;

● emissione E10 "Gruppo elettrogeno di emergenza" (0,411 MW, a gasolio)

Trattasi di emissione convogliata in atmosfera non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferito al 5% di O ₂
Materiale particellare	130 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di Carbonio (CO)	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- emissione E21 "Aspirazione per vuoto banco lavoro taglio meccanico spugna"

Tenuto conto del basso valore di portata (80 Nmc/h), delle caratteristiche e modalità di utilizzo di tale banco di lavoro (la depressione creata dalla pompa a vuoto posta nel banco stesso ha lo scopo di tenere fermi in posizione i pannelli fonoassorbenti che debbono essere tagliati; sul piano del banco viene posto un tappetino che ha sia la funzione di diffondere omogeneamente l'aspirazione su tutta la superficie piana, sia di consentire alla lama da taglio il gioco necessario per non collidere con la parte sottostante del banco), non si prescrivono valori limite per le polveri che possono originarsi dal taglio dei pannelli fonoassorbenti.

- emissione E7 "Collaudo motori endotermici (Centro studi)"
emissioni E14, E15 "Collaudo motori endotermici (Cabine IS)"
emissioni E23, E24, E25 "Collaudo motori endotermici (Cabine MPL)"

Tali emissioni scaturiscono dalle aspirazioni dei fumi di scarico dei motori endotermici (alimentati a gasolio o a benzina aventi potenza termica nominale variabile a seconda del modello da 5 kWt a 1200 kWt) dei gruppi elettrogeni/motosaldatrici e torri faro posizionati nelle cabine per il collaudo di tali macchine protte nello stabilimento. Le operazioni di collaudo hanno durata variabile in relazione alla tipologia e dimensione delle macchine: più frequentemente le operazioni di collaudo hanno durata compresa tra 30 e 60 minuti per singola macchina ma possono raggiungere i 200 minuti in occasione del collaudo dei grossi gruppi elettrogeni marini da 1200 kWt. Complessivamente la Ditta prevede di collaudare circa 1.500 gruppi/anno di potenza termica nominale compresa tra 5,0 e 70,0 kWt. La cabina MPL, con emissioni dei fumi E23, E24 ed E25, è quella meno utilizzata in quanto adibita in prevalenza ai collaudi di gruppi elettrogeni di dimensioni superiori a 30 kW fino a 1200 kWt, in particolare marini, con una previsione di circa 50 unità/anno. In relazione a tali modalità di attivazione dei motori a combustione interna si ritengono non applicabili alle emissioni derivanti dalle cabine di prova i valori limite previsti dal punto [3] "*Motori fissi a combustione interna*" della Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/06, proprio per il fatto che non si tratta delle emissioni dirette dei singoli motori e che non si è in presenza di un utilizzo del motore in una posizione fissa ma solo di una prova dello stesso, prima della messa in commercio.

Le emissioni in oggetto possono essere ricondotte all'attività di cui al punto 4.13.51 "*Prova motori a combustione interna*" dell'Allegato 4/b dei criteri CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Considerato che si tratta di emissioni dotate di una consistente portata massima che va da 1.200 fino a 10.000 Nmc/h con punti fissi di emissione costituiti da camini aventi diametro che va da 0,25 a 0,40 m, si ritiene opportuno fissare i valori limite indicati al punto 4.13.51 non ritenendo applicabile ad una realtà industriale così strutturata, come quella in oggetto, l'esclusione prevista alla lettera b) del punto "*nel caso di convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta*". Si applicano pertanto i limiti di cui al paragrafo c) del citato capitolo CRIAER.

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale particolare	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	50 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	2500 mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300 mg/Nmc

La Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni ed effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime. Dal momento che si tratta delle emissioni derivanti da motori prodotti da fornitori esterni che devono sempre e comunque rispondere alle norme europee di omologazione in materia di emissioni dei motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali di cui al Regolamento(UE) 2016/2018 del 14/09/2016, si propone di escludere tali emissioni dall'obbligo del monitoraggio periodico previsto alla lettera n) del punto 4.13.51 "Prova motori a combustione interna" in analogia con quanto disposto dal parere del CRIAER n. 7200 del 27/02/1995 per le emissioni derivanti dal convogliamento all'esterno dei gas di scarico degli autoveicoli durante le fasi di riparazione degli stessi, anch'essi sempre rispondenti ad analoghe norme europee di omologazione delle emissioni.

- emissioni ricambi d'aria (E2, E3, E4, E5, E6, E11, E12, E13, E22, E26)
emissioni E2, E3, E4, E5, E6 – CABINE DI COLLAUDO "CENTRO STUDI";
emissioni E12, E13 – CABINE DI COLLAUDO "IS";
emissioni E22, E26 – CABINE DI COLLAUDO "MPL";
emissione E11 - Ventilazione e ricambio locale ricarica carrelli elevatori;
trattasi di sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- emissioni impianti termici civili (E8, E9, E16, E17, E18, E19, E20, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35)
 - emissione E8 "Centrale termica uffici, spogliatoi, servizi igienici" (28 kW, a metano);
 - emissione E9 "Centrale termica uffici" (385 kW, a metano);
 - emissione E16 "Centrale termica ufficio spedizioni e spogliatoi" (26,6 kW, a metano);
 - emissioni E17 e E18 "Generatori di calore locale intermedio" (46,6 kW x 2, a metano);
 - emissioni E19 ed E20 "Generatori di calore locale intermedio" (168 kW x 2, a metano);
 - emissioni da E27 a E35 "Generatori di calore locale intermedio" (29,1 kW x 9, a metano).

trattasi di impianti termici civili la cui potenza termica complessiva è inferiore a 3 MW (1,13 MW), rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione entro il termine di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, scaduto il giorno 25/09/2022, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento e degli atti di assenso, anche impliciti,

acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/03/2022 P.G.N. 9822, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E10 "Gruppo elettrogeno di emergenza" (0,411 MW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Materiale particolare	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di Carbonio (CO)	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 2 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E2, E3, E4, E5, E6 – Cabine di collaudo "CENTRO STUDI";

EMISSIONI E12, E13 – Cabine di collaudo "IS";

EMISSIONI E22, E26 – Cabine di collaudo "MPL";

EMISSIONE E11 - Ventilazione e ricambio locale ricarica carrelli elevatori;

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

- 3 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E8 - "Centrale termica uffici, spogliatoi, servizi igienici" (28 kW, a metano);

EMISSIONE E9 - "Centrale termica uffici" (385 kW, a metano);

EMISSIONE E16 - "Centrale termica ufficio spedizioni e spogliatoi" (26,6 kW, a metano);

EMISSIONI E17 E E18 - "Generatori di calore locale intermedio" (46,6 kW x 2, a metano);
EMISSIONI E19 ED E20 - "Generatori di calore locale intermedio" (168 kW x 2, a metano);
EMISSIONI DA E27 A E35 - "Generatori di calore locale intermedio" (29,1 kW x 9, a metano);

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

- 1 Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di generatori di corrente ad uso terrestre e marino, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SALDATURA

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI (CENTRO STUDI)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	50	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	2.500	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc

EMISSIONE E14 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI CABINE IS

EMISSIONE E15 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI CABINE IS

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	50	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	2.500	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – TAGLIO PANNELLO FONDOASSORBENTE

Portata massima	80	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g

Tenuto conto del valore di portata massima, delle caratteristiche e modalità di utilizzo di tale banco di lavoro, non si prescrivono per tale emissione valori limite per l'inquinante polveri.

EMISSIONE E23 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI CABINE MPL

EMISSIONE E24 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI CABINE MPL

Portata massima	5.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	50	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	2.500	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc

EMISSIONE E25 – COLLAUDO MOTORI ENDOTERMICI CABINE MPL

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	600	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	50	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	2.500	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	300	mg/Nmc

- 2 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 3 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale

Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E7, E14, E15, E21, E23, E24 ed E25**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

- 4 **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 5 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E7, E14, E15, E23, E24 ed E25**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6 Per l'**emissione E1** la Ditta dovrà provvedere alla annotazione mensile sul **registro**, di cui al successivo punto 7., dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a 50 kg di materiale per saldatura.
- 7 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 6.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 15/03/2022 (acquisita dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 39226/466 del 21/03/2022) e s.m.i. intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l’autorizzazione N. 8612 del 29/05/2001 per lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura e relativa ad una porzione dello stabilimento oggetto della richiesta di AUA e superata dalla richiesta in oggetto, che il Comune intende revocata;
- il parere Hera protocollo n. 77076 del 02/09/2022 acquisito dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 124900 del 06/09/2022;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	MASE GENERATORS S.P.A.
Ubicazione dell’insediamento	Via Tortona 345 - Cesena
Destinazione d’uso insediamento	Produzione generatori di corrente per uso marino e terrestre
Potenzialità insediamento	1600 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Separatore acqua/fumi
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DELL’ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera “tipo A” e per l’immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Toscana e di via Civinelli, secondo lo schema delle reti allegato:

1. Il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un’adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera sottoriportate;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame della presente autorizzazione;
2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

- 1) Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi così definiti:
 - S1 acque di collaudo generatori marini da cabina di collaudo "Centro studi"** afferente al terminale di Via Civinelli;
 - S2 acque di collaudo generatori marini da cabina di collaudo "IS"** afferente al terminale di via Tortona;
 - S3 acque di collaudo generatori marini da cabina di collaudo "MPL" e acque di controlavaggio filtri addolcitore** afferente al terminale di via Tortona;
 Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) E' ammessa una portata istantanea massima pari a **5,5 l/sec - 20 mc/h** per un massimo di quattro ore/giorno in corrispondenza del collaudo dei generatori di grandi dimensioni (max 50 giorni/anno).
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su tutti i terminali di allaccio;
 - separatore acqua/fumi** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili

in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

10) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Qualora il presente ALLEGATO B decadesse di validità, se restano immutate le condizioni della rete meteorica, rimarrà in corso la validità del benessere allo scarico delle acque meteoriche.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.